



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI  
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa                      Presidente  
dott. Francesco Paolo Feo                  Giudice  
dott. Virgilio Dante Bernardi              Giudice relatore  
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

(art. 270 CCII)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] a Napoli (NA) il [REDACTED] e  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a Altavilla Irpina (AV) il [REDACTED];

\*\*\*\*\*

-Visto il ricorso depositato dai coniugi [REDACTED] difesi dagli avv.tyi [REDACTED]  
[REDACTED] con il quale adiva il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura  
della liquidazione controllata;

-Letta la relazione dell'OCC, dott.ssa [REDACTED], e la documentazione prodotta in atti;

- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né  
la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti  
in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna  
valutazione;

- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza  
del presupposto soggettivo, sostanziatesi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure  
concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché  
dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC  
e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della  
crisi;

-rammentato inoltre che qualsivoglia proposta di liquidazione ovvero piano di riparto – prospettata in  
ricorso o nella relazione dell'OCC allegata - non vincolano in alcun modo gli organi della procedura  
di liquidazione, atteso che il programma di liquidazione dovrà essere deciso, non già dalla proponente

e nemmeno da questo Collegio (il quale si limita in questa fase a valutare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione), bensì nel raccordo fra liquidatore e giudice delegato, quali specifici organi cui la predetta funzione è assegnata dalla legge, soltanto nel corso della procedura stessa e all'esito di ogni eventuale ulteriore esame endoprocedimentale (incluso, per mero esempio, l'avvio di azioni revocatorie e/o recuperatorie, etc.);

-rammentato altresì che anche le valutazioni in ordine al profilo dell'eventuale esdebitazione costituiranno specifico oggetto di esame da parte del Tribunale dopo tre anni dall'inizio della procedura di liquidazione (e che non spetta pertanto al Collegio alcuna valutazione in questa fase);

-rilevato che i ricorrenti non risultano sottoponibili, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere all'attualità attività d'impresa, come attestato nella stessa relazione del gestore della crisi, dott.ssa [redacted] (atteso che l'attività d'impresa esercitata, quale amministratore unico dal [redacted] nella società [redacted] anche socio al 50%, e dalla [redacted], socia al 50%, cfr p. 8 della Relazione Occ);

-rilevato che dalla predetta relazione del gestore emerge che la debitoria complessiva, allo stato, a carico dei coniugi ammonta ad euro [redacted] (di cui euro [redacted] a carico del [redacted] ed euro [redacted] a carico della [redacted] - cfr. p. 16 della relazione Occ);

-rilevato che il gestore dell'occ attesta che le "obbligazioni a carico dei ricorrenti hanno natura commerciale rappresentate da fideiussione concesse a due Istituti bancari per aperture di credito di due c/c interstati alla società [redacted] (Cfr. p. 8 della relazione dell'Occ);

-considerato che la relazione dell'Occ attesta che la stima degli immobili intestati ai ricorrenti ammonta complessivamente ad euro [redacted] (cfr. p. 14 della Relazione Occ) e che le entrate familiari disponibili consistono in euro 839,00 mensili quale reddito da pensione del [redacted] (mentre [redacted] è casalinga), cfr. p. 14 della relazione Occ, in tal modo integrando il presupposto del sovraindebitamento;

-Rilevato che il gestore dell'Occ ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore è completa ed attendibile;

- Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di [redacted] (C.F. [redacted]) nato a [redacted] a Napoli (NA) il [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted]) nata a Altavilla Irpina (AV) il [redacted];

Nomina

Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Fco;

Nomina

Liquidatore la dott.ssa [REDACTED] già gestore della crisi (come previsto espressamente dall'art. 270, comma 2, lett. b, CCII), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

#### **Ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

#### **Ordina**

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

#### **Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

#### **Dispone che il Liquidatore**

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;

- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

**Ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, autorizzando i proponenti a vivere nell'immobile di residenza sino al momento della vendita;

**Dispone**

Che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione, sotto pena di nullità;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024

Il Giudice relatore  
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente  
dott. Gianpiero Scoppa

*Virgilio Dante Bernardi*  
Napoli, 16/1/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dot.ssa Elisabetta Garzo